



COMUNE DI PALAZZAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

**DELIBERAZIONE N 31
DEL 24/07/2014**

CODICE ENTE 10160

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1^a convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno **ventiquattro** del mese di **Luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

	Presenti	Assenti
1 JACOBELLI MICHELE	X	
2 BOSC UMBERTO	X	
3 SCOTTI ANGELA PATRIZIA	X	
4 BOLOGNINI ANDREA	X	
5 LOCATELLI GIOVANNI	X	
6 PANZA ANDREA	X	
7 CAROZZA STEFANIA	X	
8 BONOMI BARBARA	X	
9 ERNANI LOCATELLI ROBERTO	X	
10 BENEDETTI FRANCO		X
11 ARRIGONI LUCA	X	
12 CENTURELLI EMANUELE	X	
13 BONACINA FERRUCCIO	X	
Totale	12	1

Partecipa il Segretario **VINCENZO DE FILIPPIS**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **JACOBELLI MICHELE**, Presidente, assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (imposta municipale unica), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- * commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- * commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- * commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- * commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- **commi 669 e 671:** presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.
- **commi 675 e 676:** la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- **comma 677:** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono state riconfermate per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni IMU già in vigore per l'anno 2013:

- aliquota 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, per unità immobiliari di cui siano proprietari o usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè la stessa non sia data in locazione, per unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietario di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- aliquota 0,9% per aree edificabili ;
- aliquota 0,86 tutti gli altri fabbricati;
- detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 ed equiparate di € 200,00=;

VISTO, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 13, commi 2, 8 e 9-bis del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - all'abitazione principale e alle sue pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione

- classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO che l'art.1, comma 683, della predetta legge n.147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dai Comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base alla effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi, pertanto, nei servizi a domanda individuale;

AVUTO PRESENTE l'elenco dei servizi indivisibili che di seguito viene riportato con indicati i costi complessivi per ciascuno di essi:

• Manutenzione strada	€ 16.048,00
• Illuminazione pubblica	€ 119.950,00
• Manutenzione del verde pubblico	€ 4.000,00
• Manutenzione altri immobili	€ 17.500,00
• Servizi socio assistenziali (al netto delle relative entrate)	€ 103.415,00
• Servizio di rimozione della neve dell'abitato	€ 16.100,00
• Servizio di protezione civile	€ 5.000,00

PRESO ATTO che:

- dal 1° gennaio 2014 lo Stato, oltre a non trasferire l'IMU sulle abitazioni principali, comprese quelle ad esse equiparate dal D.L. n. 201/2011 e dal vigente regolamento, effettuerà nuovi tagli al Fondo di solidarietà comunale e, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI;
- dalle stime operate sulle basi imponibili, il gettito della TASI, stimato in € 282.013,00= che finanzia i costi dei servizi indivisibili sopra esposti;

RITENUTO:

- di adottare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote:
 - ◆ **Aliquota TASI del 2,2 per mille**
 - per le abitazioni principali, e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - **esenzioni:**
 - Sono esentate dal versamento della TASI, le unità immobiliari così come sopra definite, con rendita

catastale fino ad Euro 300,00=;

- Per rendita catastale, si intende la somma della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze;

- ◆ **Aliquota TASI 0 per mille** su tutte le altre fattispecie di immobili diversi da quelle di cui al punto precedente.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale dispone che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Comunicato del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2014, con il quale stabilisce che per l'anno 2014 è prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Rag. Giovanni Locatelli;

SENTITO l'intervento del Cosnigliere Sig. Ferruccio Bonacina del Gruppo "Unione Padana Alpina", il quale auspica una maggiore equità nell'applicazione delle aliquote in quanto la scelta dell'Amministrazione appare indifferente alle varie situazioni reddituali dei contribuenti;

REPLICA l'Assessore Rag. Giovanni Locatelli il quale, pur assicurando che l'Amministrazione si è mossa in una situazione di necessità indotta dalla normativa nazionale, si dichiara in ogni caso disponibile a rivedere le aliquote nei prossimi Consigli comunali;

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l'art.42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267 "*Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti locali*";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art.1 della Legge 27.12.2013, n.147;

VISTO lo Statuto comunale;

Con numero nove voti favorevoli e numero tre astenuti (Minoranza consiliare), espressi in forma palese per alzata di mano dai numero dodici Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili:

- ◆ **Aliquota TASI del 2,2 per mille**
 - per le abitazioni principali, e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **Esenzioni:**
 - Sono esentate dal versamento della TASI, le unità immobiliari così come sopra definite, con rendita catastale fino ad Euro 300,00=;
 - Per rendita catastale, si intende la somma della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze;
- ◆ **Aliquota TASI 0 per mille** su tutte le altre fattispecie di immobili diversi da quelle di cui al punto precedente.

2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
- | | |
|---|--------------|
| • Manutenzione strada | € 16.048,00 |
| • Illuminazione pubblica | € 119.950,00 |
| • Manutenzione del verde pubblico | € 4.000,00 |
| • Manutenzione altri immobili | € 17.500,00 |
| • Servizi socio assistenziali
(<i>al netto delle relative entrate</i>) | € 103.415,00 |
| • Servizio di rimozione della neve dell'abitato | € 16.100,00 |
| • Servizio di protezione civile | € 5.000,00 |
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aumentato dello 0,2 per mille a seguito della facoltà concessa dal D.L. n. 16/2014 succitato;
4. Di dare atto che il Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" dovrà essere versato utilizzando il modello di pagamento unificato F24, alle scadenze del 16.10.2014 in acconto e del 16.12.2014 a saldo;
5. Di dare altresì atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai numero dodici Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

---==oOo===---

Parere di regolarità tecnico-procedurale

Il sottoscritto DR. VINCENZO DE FILIPPIS, Il Responsabile del Settore 4, ai sensi dell'art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto, in quanto conforme alle disposizioni normative.

Il Responsabile del Settore 4
F.to DR. VINCENZO DE FILIPPIS

Parere di regolarità tecnico-contabile

Il sottoscritto DR. VINCENZO DE FILIPPIS , Segretario Comunale, Il Responsabile del Settore 4, visto l'art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-contabile del presente atto.

Il Responsabile del Settore 4
F.to DR. VINCENZO DE FILIPPIS

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(DR. MICHELE JACOBELLI)

F.fo (MICHELE JACOBELLI)

Il Segretario Comunale
(VINCENZO DE FILIPPIS)

F.fo VINCENZO DE FILIPPIS

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 07/08/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07/08/2014 al 22/08/2014

Il Segretario Comunale

F.fo VINCENZO DE FILIPPIS

Addì 07/08/2014

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia nr.6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art.130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

attesta

che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000 il _____ 02/09/2014

Il Segretario Comunale

F.fo (VINCENZO DE FILIPPIS)

Addì 02/09/2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale

Addì 07/08/2014